

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE "SEMPLIFICATA"

**del Centro Estero delle Camere di Commercio dell'Abruzzo
e
del Centro Regionale per il Commercio Interno
nell'Azienda Speciale Agenzia di Sviluppo della Camera di Commercio
Chieti Pescara**

redatto ai sensi dell'articolo 2505 del Codice Civile.

INDICE

PREMESSA

- 1) Tipo, denominazione e sede dei soggetti partecipanti alla fusione
- 2) Motivazioni della fusione
- 3) Statuto dell'Azienda incorporante con le eventuali modificazioni risultanti dalla fusione
- 4) Rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché eventuale conguaglio in denaro
- 5) Modalità di assegnazione delle azioni o delle quote dell'Azienda incorporante
- 6) Data di partecipazione agli utili
- 7) Data di decorrenza giuridica
- 8) Data di decorrenza degli effetti contabili e fiscali
- 9) Vantaggi particolari a favore degli amministratori
- 10) Personale dipendente
- 11) Risorse economiche
- 12) Gestione contratti
- 13) Bilancio preventivo e consuntivo
- 14) Aspetti fiscali

Allegati

PREMESSA

Il presente Progetto, di cui la premessa costituisce parte integrante, riguarda la fusione per incorporazione delle Associazioni "Centro Estero delle Camere di Commercio dell'Abruzzo" e "Centro Regionale per il Commercio Interno" nell'Azienda speciale "Agenzia di Sviluppo" della Camera di Commercio Chieti Pescara (di seguito, rispettivamente, anche Azienda o Azienda speciale e Camera) disposta dalla Giunta della Camera di Commercio Chieti Pescara con Deliberazione n. 54 del 21.06.2019.

L'Azienda Speciale è costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 quale organismo strumentale della Camera stessa; non è sottoposta a procedure concorsuali, non si trova in stato di liquidazione né in condizioni ostative alla fusione.

Il Centro Estero delle Camere di Commercio dell'Abruzzo ed il Centro Regionale per il Commercio Interno (di seguito anche Centri) sono Associazioni non riconosciute, prive di personalità giuridica, prive di capitale sociale, caratterizzate da autonomia patrimoniale imperfetta e costituite a norma dell'art. 36 del codice civile con atto libero e volontario a carattere negoziale formalizzato nello Statuto.

A seguito del recesso esercitato dalla Camera di Commercio di L'Aquila in ottemperanza alla Deliberazione di Giunta n. 134 dell'11.12.2018 ed alla Deliberazione di Giunta n. 135 dell'11.12.2018, la Camera di Commercio Chieti Pescara è attualmente l'unico socio dei Centri.

Si tratta, di conseguenza, di un caso particolare di fusione semplificata tra "società" aventi gli stessi soci, con le medesime quote ed i medesimi diritti: la Camera di Commercio Chieti Pescara.

Per interpretazione pressoché univoca della dottrina (si veda: massima del Consiglio notarile di Milano del 18 marzo 2004 – studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 204-2009/I) risulta applicabile la procedura semplificata di cui all'art. 2505 c.c..

La fattispecie è assimilata al caso di incorporazione di società interamente possedute.

Vengono, quindi, meno le disposizioni dell'art. 2501-ter primo comma numeri 3), 4) e 5) e, di conseguenza, non vi è luogo all'indicazione:

- del rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché dell'eventuale conguaglio in denaro;
- delle modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
- della data dalla quale le azioni o quote partecipano agli utili.

Inoltre, non occorre né la relazione di cui all'art. 2501-quinquies c.c. predisposta dall'organo amministrativo dei tre soggetti partecipanti alla fusione, né la relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies c.c. .

È stata esercitata l'opzione di rinuncia alla predisposizione della situazione patrimoniale delle Aziende partecipanti alla fusione redatta dall'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2501-quater, comma 3, c.c..

Per effetto dell'applicazione dell'art. 2505-quater c.c., i termini di cui agli artt. 2501-ter, comma 4, e 2501-septies, comma 1, c.c. sono ridotti alla metà, ovvero pari a 15 (quindici) giorni.

Per effetto dell'applicazione dell'art. 2505-quater c.c., il termine di cui all'art. 2503, comma 1, è ridotto alla metà, ovvero pari a 30 (trenta) giorni.

È fatta rinuncia al termine di 15 (quindici) giorni che deve intercorrere tra la pubblicazione sul sito internet del Progetto di fusione e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2501-ter, comma 4, e 2505-quater c.c..

E' fatta rinuncia al termine di 15 (quindici) giorni che deve intercorrere tra il deposito degli atti presso la sede delle aziende partecipanti alla fusione (o la pubblicazione sul sito internet delle stesse) e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2501-septies, comma 1, e 2505-quater c.c..

1) Tipo, denominazione e sede dei soggetti partecipanti alla fusione

Azienda incorporante:

Azienda Speciale AGENZIA DI SVILUPPO della Camera di Commercio Chieti Pescara
Sede legale: CHIETI (CH), Piazza G.B. Vico, 3 - 66100
C.F./Partita IVA: 02152230690, REA n. CH-408606

A seguito della fusione per incorporazione, l'Azienda Speciale incorporante manterrà denominazione e sedi attuali.

Associazioni incorporate:

CENTRO ESTERO DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'ABRUZZO
Sede legale: PESCARA (PE), Via Conte di Ruvo, 2 - 65127
Codice Fiscale: 01529440685, REA: PE-108767

CENTRO REGIONALE PER IL COMMERCIO INTERNO
Sede legale: CHIETI (CH), Piazza G.B. Vico, 3 66100
Codice Fiscale: 01529440685, REA: CH-134163

2) Motivazione della fusione

Alla luce del mutato contesto finanziario in cui operano le Camere di Commercio già dal 2015 e del processo di riforma in atto del sistema camerale, si pone l'esigenza di procedere alla razionalizzazione e riduzione della Azienda Speciale Agenzia di Sviluppo della Camera di Commercio Chieti Pescara e dei Centri (Estero ed Interno) mediante accorpamento – da attuarsi tramite fusione per incorporazione – non solo al fine di migliorare l'efficacia gestionale complessiva ma anche per conseguire maggiori sinergie - derivanti dalla concentrazione delle funzioni - ottimizzare i costi e le strutture, ridurre gli organi amministrativi e di controllo, ottimizzare l'impiego delle risorse umane e rafforzare il raccordo tra gli organi camerali e quelli aziendali.

Preso atto dell'attuale quadro normativo nell'ambito del quale gli organismi interessati dal presente Progetto di fusione svolgono la propria attività - sempre più affine a quella degli Enti camerali - e della necessità di ridurre i costi strutturali e di funzionamento, garantendo, comunque, il soddisfacimento dei servizi a favore delle imprese del territorio, è necessario porre in essere un intervento strutturale che consenta di ottenere, oltre alla semplificazione gestionale, anche il contenimento degli oneri di funzionamento.

Il Progetto di fusione per incorporazione risponde, pertanto, ad una esigenza di tipo organizzativo ed economico della Camera di Commercio Chieti Pescara che intende raggiungere con tale operazione obiettivi di razionalizzazione delle attività svolte attualmente dalla predetta Azienda e dai Centri, di contenimento dei costi e di migliore sintesi delle esperienze di eccellenza e competenza da ciascuna realizzate, con particolare riferimento alla valorizzazione degli asset posseduti.

3) Statuto dell'Azienda incorporante con le eventuali modificazioni risultanti dalla fusione

Il nuovo Statuto dell'Azienda incorporante, che costituisce parte integrante del presente Progetto di fusione, da approvarsi da parte della Giunta camerale, risulta opportunamente modificato ed ampliato, in particolare per quanto concerne l'oggetto sociale, al fine di consentire lo svolgimento di nuovi compiti ed attività ritenuti strategici dall'Ente camerale. La nuova versione dello Statuto tiene conto delle disposizioni applicabili alle Aziende Speciali, ai sensi della Legge n. 580/1993 e s.m.i. e del D.L. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010.

4) Rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché eventuale conguaglio in denaro

In considerazione dell'applicazione della procedura semplificata di cui all'art. 2505 del codice civile non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 2501-ter, comma 1, n. 3) in base al quale il Progetto di fusione deve indicare "il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in denaro".

In ogni caso, poiché i soggetti giuridici coinvolti sono privi di personalità giuridica e interamente riferiti alla Camera, tale aspetto non rileva.

5) Modalità di assegnazione delle azioni o delle quote dell'Azienda incorporante

In considerazione dell'applicazione della procedura semplificata di cui all'art. 2505 del codice civile non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 2501-ter, comma 1, n. 4) in base al quale il Progetto di fusione deve indicare "le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante".

Alla fusione, comunque, non partecipano società con capitale rappresentato da azioni o quote, pertanto, tale aspetto non rileva.

6. Data di partecipazione agli utili

In considerazione dell'applicazione della procedura semplificata di cui all'art. 2505 del codice civile non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 2501-ter, comma 1, n. 5) in base al quale il Progetto di fusione deve indicare "la data dalla quale le azioni o quote partecipano agli utili".

In ogni caso, l'Azienda Speciale ed i Centri non hanno forma societaria ed appartengono alla stessa Camera di Commercio, per cui non vi sarà alcuna assegnazione di quote; pertanto, non sussistendo alcuna assegnazione di quote di nuova emissione non è necessario stabilire alcuna data di partecipazione agli utili.

7. Data di decorrenza giuridica

La fusione avrà efficacia dal primo giorno del mese successivo al decorso del termine di pubblicazione e previa stesura di apposito atto notarile.

Da tale data l'Azienda Speciale incorporante subentrerà:

- nella universalità dei rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nella titolarità dei cespiti, mobiliari ed immobiliari, di cui i Centri incorporati sono titolari;
- nella titolarità di eventuali accreditamenti dei Centri partecipanti alla fusione, obbligandosi ad assolvere tutti gli impegni e le obbligazioni alle convenute scadenze e condizioni;
- nella titolarità delle risorse pertinenti le attività oggetto di accreditamento. In conseguenza ogni persona, Ente od Ufficio (pubblico o privato), viene autorizzato senza sua alcuna responsabilità a trasferire e/o ad intestare in favore dell'Azienda Speciale Agenzia di Sviluppo, qualunque atto, documento, deposito, titolo, polizza, contratto, marchio, brevetto, autoveicolo, macchinario, bene mobile, anche registrato, materiale o immateriale, conto attivo o passivo, che sia attualmente intestato ai Centri incorporati.

8) Data di decorrenza degli effetti contabili e fiscali

Gli effetti contabili e fiscali della fusione decorreranno dal 1° Gennaio 2019 a norma dell'articolo 172, comma 9, del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.).

9. Vantaggi particolari a favore degli amministratori

Non sono previsti benefici o vantaggi particolari per gli amministratori dell'Azienda e dei Centri partecipanti alla fusione.

La fusione determina la cessazione dei Centri e, quindi, la decadenza dei relativi organi politici, amministrativi e di controllo.

10) Personale dipendente

Come è noto, l'art. 76 - comma 8-bis - del D.L. n. 112/2008, convertito dalla Legge n. 133/2008, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", stabilisce che "Le aziende speciali create dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono soggette ai vincoli in materia di personale previsti dalla vigente normativa per le rispettive camere. In ogni caso gli atti di assunzione di personale a qualsiasi titolo devono essere asseverati e autorizzati dalle rispettive camere".

L'art. 14 - comma 5bis - del D.L. n. 95/2012, convertito dalla Legge n. 135/2012, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", prevede, a decorrere dall'anno 2013, l'estensione, alle aziende speciali, del regime delle assunzioni di personale a tempo indeterminato vigente per le rispettive Camere di Commercio.

L'art. 2112 del codice civile dispone che in caso di trasferimento d'azienda il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Inoltre, il medesimo articolo precisa che per trasferimento d'azienda si intende qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato.

Poiché trattasi di un processo di aggregazione non volontario ma normativamente sancito ai sensi del Decreto Legislativo n. 219/2016 e del Decreto Ministeriale 16 febbraio 2018, non opera il disposto dell'art. 14 - comma 5bis - del D.L. n. 95/2012, anche ai sensi del riassorbimento di personale disciplinato dall'art. 4 - comma 2 - dello stesso Decreto Legislativo n. 219/2016.

Tutti e tre i soggetti partecipanti alla fusione applicano il CCNL Commercio-Terziario ed hanno una dimensione aziendale inferiore a 15 unità. A seguito della fusione per incorporazione, il rapporto di lavoro del personale dipendente dei Centri incorporati proseguirà, senza soluzione di continuità, con l'Azienda Speciale incorporante sulla base dei relativi inquadramenti previsti dal CCNL di settore.

Il passaggio di titolarità dei contratti in essere con i dipendenti dei Centri incorporati avviene con una semplice comunicazione a cura dell'Azienda Speciale incorporante, senza soluzione di continuità con il precedente rapporto di lavoro.

Per quanto riguarda l'organico, ad oggi l'organico dell'Azienda Speciale Agenzia di Sviluppo consta di 3 unità a tempo indeterminato, l'organico del Centro Estero consta di 5 unità a tempo indeterminato e l'organico del Centro Regionale Commercio Interno consta di 3 unità a tempo indeterminato.

L'Azienda Speciale incorporante, per effetto della fusione, vedrà ampliato il proprio organico, che passerà dalle attuali 3 unità a tempo indeterminato, a 11 unità a tempo indeterminato, senza la stipula di nuovi contratti di assunzione ma acquisendo quelli già in essere con i Centri incorporati.

La tabella che segue espone la pianta organica dell'Azienda Speciale incorporante come aggiornata al primo giorno del mese successivo al decorso del termine di pubblicazione a seguito dell'incorporazione:

Livello	Personale a tempo indeterminato	Personale a tempo determinato	Full Time %	Totale
QUADRI	2		100%, 62,5%	2
1 Livello	2		100%, 100%	2
2 Livello	3		100%, 100%, 83%	3
3 Livello	3		100%, 100%,100%	3
4 Livello	1		100%	1
TOTALE	11			11

11) Risorse economiche

La Camera di Commercio Chieti Pescara erogherà annualmente un contributo complessivo all'Azienda Speciale, tenendo conto dei progetti e delle attività programmate in coerenza con le linee di indirizzo definite dagli Organi camerali.

12) Gestione contratti

L'Azienda incorporante assume i diritti e gli obblighi dei Centri incorporati, proseguendo in tutti i loro rapporti anteriori alla fusione. Pertanto, i contratti in essere e non ancora conclusi alla data della fusione proseguiranno nell'azienda incorporante con l'unico adempimento di comunicazione formale della modifica di titolarità dei contratti.

13) Bilancio preventivo e consuntivo

L'Azienda speciale ed i Centri hanno approvato il proprio bilancio preventivo 2019.

Gli effetti contabili e fiscali delle operazioni di gestione poste in essere dall'Azienda e dai Centri nell'esercizio 2019 sono imputati al solo Bilancio d'esercizio dell'Azienda speciale incorporante ed alla relativa dichiarazione dei redditi per l'anno 2019.

Allo scopo di consentire al competente organo dell'Azienda l'approvazione del bilancio dei Centri per il 2019 e l'adempimento degli obblighi fiscali per il medesimo esercizio, i competenti organi dei Centri redigono e trasmettono ad Agenzia di Sviluppo una situazione contabile infra annuale, alla data degli effetti giuridici della fusione, nella quale saranno evidenziate le attività e le passività da trasferire nel Bilancio dell'incorporante e le componenti reddituali positive e negative da includere nel Conto economico di Agenzia di Sviluppo riferiti all'intero esercizio nel quale la fusione ha avuto effetto.

14) Aspetti fiscali

Dal punto di vista fiscale, l'operazione di fusione è un'operazione:

- neutrale ai fini delle imposte sui redditi;
- esclusa dal campo di applicazione IVA ex art. 2 DPR 633/72.

ALLEGATI

- 1) Statuto dell'Azienda Speciale Agenzia di Sviluppo incorporante
- 2) Bilanci di esercizio 2016 – 2017 – 2018 di:
 - Azienda Speciale Agenzia di Sviluppo
 - Centro Estero delle Camere di Commercio dell'Abruzzo
 - Centro Regionale per il Commercio Interno